

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MOSCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN DOMENICO MOSCO

Seduta del 19/05/2025

FATTO

Il ricorrente, un imprenditore individuale (di seguito, Imprenditore), contesta la mancata esecuzione di un ordine di pagamento dell'importo di euro 69.672,13, effettuato il 7 settembre 2022 (di seguito, Bonifico) dal proprio conto corrente intrattenuto presso un istituto di credito albanese in favore di un beneficiario intestatario presso l'intermediario resistente del conto corrente contraddistinto dal n. di IBAN ***717, una società (di seguito, Venditrice) dalla quale aveva acquistato un autoveicolo destinato alla successiva rivendita nell'ambito dell'attività imprenditoriale caratteristica del ricorrente.

Riferisce di aver ricevuto, in data 16 settembre 2022, una comunicazione dell'intermediario presso il quale intrattiene il rapporto di c/c che lo informava del mancato perfezionamento dell'operazione dal versante della banca destinataria, la quale aveva restituito i fondi al mittente indicando come causale "REASON MS01/Policy".

Il ricorrente si è pertanto attivato per appurare le ragioni del rifiuto opposto dall'intermediario odierno resistente, al quale ha indirizzato un apposito reclamo in data 10 settembre 2024, rimasto inevaso.

Nel ricorso del 28 novembre 2024 l'Imprenditore lamenta di non aver a oggi ricevuto alcuna comunicazione chiara e comprensibile in ordine alle ragioni di rigetto del Bonifico,

sottolineando la genericità e opacità della causale riportata dal resistente nella comunicazione del 16 settembre 2022. Assumendo di essere stato leso nella propria operatività commerciale dal comportamento dell'intermediario, che ha determinato la perdita dell'affare e compromesso la sua reputazione, il ricorrente conclude chiedendo all'Arbitro di "accertare le ragioni del mancato completamento dell'operazione descritta in premessa, sollecitando le dovute informazioni dall'intermediario resistente".

La prima questione preliminare sollevata nelle controdeduzioni riguarda la carenza di legittimazione ad agire dell'Imprenditore, che non è titolare di alcun rapporto bancario con l'odierno resistente. Il che si rifletterebbe anche in un correlativo difetto di interesse ad agire del ricorrente ex art. 100 c.p.c., dedotto in via autonoma dall'intermediario. Sotto questo profilo – oltre a sottolineare il considerevole lasso di tempo (più di due anni) trascorso dall'operazione contestata – l'intermediario fa presente che la domanda appare volta a soddisfare una mera esigenza conoscitiva del ricorrente e non al conseguimento di un vantaggio concretamente apprezzabile. Ciò anche tenuto conto del fatto che non è stata rappresentata una lesione di alcuna situazione giuridica soggettiva del ricorrente, neppure sotto il profilo risarcitorio, considerato che non è stata avanzata alcuna formale domanda in tal senso.

L'intermediario eccepisce inoltre, sempre in via preliminare, il carattere consulenziale delle domande svolte dal ricorrente e della conseguente pronuncia sulle stesse da parte dell'Arbitro, preclusa dalle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" (di seguito, Disposizioni ABF). Pronuncia che, in ogni caso, implicherebbe un inammissibile sindacato su valutazioni rimesse alla sua esclusiva discrezionalità, non essendo tenuto a motivare specificamente la restituzione delle somme ricevute, che è stata effettuata in conformità alle proprie politiche di *compliance*.

L'intermediario chiede quindi che il ricorso venga dichiarato inammissibile e in subordine respinto in ogni sua parte in quanto infondato.

In sede di replica, il ricorrente riprende le argomentazioni già svolte e, a fronte delle contestazioni svolte dall'intermediario in punto di legittimazione e carenza di interesse ad agire, precisa che il suo fondamento è da ravvisare nel pregiudizio, patrimoniale e reputazionale, subito nell'ambito dell'attività imprenditoriale di acquisto e rivendita di autoveicoli svolta a livello non solo nazionale ma internazionale, per effetto del comportamento del resistente, di fatto consistito in un "blocco dei pagamenti generalizzato".

Insiste nello stigmatizzare l'opacità della motivazione di rifiuto del Bonifico addotta nella comunicazione del 16 settembre 2022, ponendo in evidenza che qualora fosse stata riscontrata a suo carico una reale problematica di antiriciclaggio o di *compliance* avrebbe il diritto di avere una spiegazione chiara e dettagliata sul punto, posto che l'intermediario albanese ordinante non è inserito nella lista nera FATF (*Financial Action Task Force*).

Chiede pertanto espressamente il risarcimento del danno consistente nella perdita dell'affare costituito dall'acquisto e dalla rivendita dell'autovettura e di quello reputazionale. L'Intermediario controreplica facendo presente di non aver disposto alcun blocco generalizzato dei bonifici a carico del ricorrente, ed eccepisce l'inammissibilità della domanda risarcitoria in quanto formulata per la prima volta nelle repliche.

DIRITTO

1. Il ricorrente va anzitutto riqualificato come cliente "non consumatore" benché nel modulo di ricorso dichiara di agire in qualità di "consumatore".

Nonostante tale indicazione, la *causa petendi* del ricorso si incentra sulla mancata

esecuzione di un Bonifico che lo stesso ricorrente dichiara essere stato effettuato nell'esercizio dell'impresa individuale di commercializzazione internazionale di autoveicoli di cui è titolare, e in più passaggi degli scritti difensivi depositati nel presente giudizio sottolinea di agire per finalità rientranti nell'esercizio di tale attività imprenditoriale (v. per es. il paragrafo delle repliche nel quale la qualifica professionale viene posta dal ricorrente a fondamento della domanda risarcitoria dallo stesso espressamente formulata in tale sede).

2. Parte resistente solleva molteplici eccezioni preliminari.

La prima concerne il difetto di legittimazione attiva del ricorrente in ragione della mancanza di qualsiasi rapporto contrattuale con l'intermediario resistente, il quale – come detto – è il prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario del Bonifico impartito dal ricorrente.

Con riferimento a questa operazione non è revocabile in dubbio che l'Imprenditore sia titolare del potere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa qualora, tramite l'intermediario presso il quale è titolare di un rapporto di c/c, abbia impartito un ordine di pagamento all'intermediario resistente, che quest'ultimo avrebbe ingiustificatamente disatteso.

Ciò che va invece attentamente valutato è la sussistenza in capo al ricorrente “di un presupposto soggettivo (...) specificamente previsto dalla procedura innanzi a questo Arbitro, prima ancora che il difetto della sua legittimazione ad agire secondo i principi generali del diritto processuale” (così Coll. Coord., decisione n. 6886/2022), posto che ai sensi delle Disposizioni ABF (sez. I, § 4), all'ABF “possono essere sottoposte dai clienti controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari”, intendendosi per “cliente (...) il soggetto che ha o ha avuto un rapporto contrattuale o è entrato in relazione (...) con un intermediario per la prestazione di servizi bancari e finanziari, ivi compresi i servizi di pagamento” (sez. I, § 3).

Sotto questo profilo occorre stabilire se la relazione tra le parti possa essere ricondotta alla fattispecie (di elaborazione dottrina e giurisprudenziale: cfr. Cass., sez. un., 26 giugno 2007, n. 14712) del c.d. “contatto sociale qualificato”, che il Collegio di Coordinamento ha da tempo recepito nella ricostruzione della nozione di “cliente” ai sensi delle Disposizioni ABF e, di riflesso, ai fini della delimitazione del perimetro della legittimazione passiva dell'intermediario nelle controversie devolute a quest'Arbitro. Attraverso questa fattispecie il Collegio di coordinamento ha definitivamente spezzato l'identificazione del “cliente” con la “controparte contrattuale” dell'intermediario, estendendo la relativa nozione a qualunque soggetto entri in un “contatto sociale qualificato” con l'intermediario stesso, sull'assunto che la tradizionale visione contrattualista risulta eccessivamente rigida e scarsamente aderente al ruolo multiforme che la banca assume nelle relazioni economiche con il pubblico (così Collegio Coordinamento, 5 aprile 2018, n. 7283). Peraltro, pur trascendendo la figura della controparte contrattuale, il contatto sociale che caratterizza la qualità di cliente presuppone che nei confronti di quest'ultimo preesista uno speciale obbligo di protezione della banca in relazione alle funzioni da questa svolte (ravvisato dalla decisione n. 7283/2018 nell'ipotesi che un intermediario collochi un assegno contraffatto, per conto altro intermediario emittente il titolo, giustificando la responsabilità del primo nei confronti del prenditore), consentendo di affermare che “ai sensi della disciplina volta a definire la competenza dell'ABF, è cliente il soggetto a cui favore esistano specifici obblighi di protezione da parte dell'intermediario” (v. ancora Collegio Coord., n. 7283/2018).

Tanto chiarito, la circostanza che con riferimento al Bonifico contestato l'intermediario abbia il ruolo di “prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario” è certamente idonea a generare tra le parti un contatto sociale qualificato alla luce dei principi recentemente espressi dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 6886/2022, poiché “il patrimonio

del *solvens* è assoggettato alle conseguenze potenzialmente dannose dell'esecuzione di tale operazione da parte del prestatore di servizi di pagamento dell'*accipiens*, trattandosi pertanto di un fatto che, ai sensi dell'art. 1173 c.c., è idoneo a ingenerare un'obbligazione in conformità dell'ordinamento giuridico (in tal senso, v. Collegio di Roma, decisione n. 3278 dell'8 aprile 2016; decisione n. n. 2841 del 25 marzo 2016; decisione n. 405 del 19 gennaio 2016; decisione n. 7845 dell'8 ottobre 2015; decisione n. 4172 del 3 luglio 2014)". L'eccezione di difetto di legittimazione attiva del ricorrente va conseguentemente rigettata.

2. L'ammissibilità della domanda di accertamento "delle ragioni del rifiuto di completamento dell'operazione" formulata nel ricorso introduttivo va inoltre verificata alla luce dell'ulteriore eccezione preliminare sollevata dall'intermediario, incentrata sulla presunta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., in quanto difetterebbe la prospettazione di una lesione concreta e attuale a una posizione giuridica soggettiva facente capo all'Imprenditore ricorrente.

Interpretando correttamente la domanda principale della ricorrente come volta alla verifica, alla luce della documentazione presentata dalle parti, della correttezza del comportamento negoziale tenuto dall'intermediario a fronte della richiesta di bonifico inoltrata dall'intermediario del ricorrente, può peraltro ritenersi sussistente l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. che, nelle azioni di accertamento, non richiede necessariamente l'attuale verificarsi della lesione di un diritto, "essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza d'un rapporto giuridico e sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione della detta incidenza un risultato utile e giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del giudice" (così Cass. 7096/2012; Cass. 8464/2011; nello stesso senso, nella giurisprudenza ABF v. Collegio Napoli, decisione n. 4485/2015).

3. L'inammissibilità della predetta domanda di accertamento non può neppure essere ricondotta all'assoluta genericità e indeterminatezza delle richieste dell'Imprenditore sotto il profilo deduttivo e probatorio. Caratteristiche che, secondo l'intermediario resistente, dovrebbero condurre a riconoscere carattere "consulenziale" al ricorso per non avere l'istante assolto a "un minimo onere" deduttivo e probatorio (v. Collegio Milano, decisione n. 20429 del 17 novembre 2020; e con specifico riferimento alla materia delle segnalazioni pregiudizievoli Collegio Roma, decisione n. 6899/2021).

L'eccezione non ha fondamento.

Il contenuto del reclamo e del ricorso e la documentazione allegata dalla ricorrente sono sufficienti a identificare con chiarezza la *causa petendi* e il *petitum* della controversia, che del resto l'intermediario nelle sue difese dimostra di aver ben compreso. Il ricorso va dunque considerato ammissibile alla luce dell'orientamento dell'ABF che, al fine di qualificare come generica e consulenziale la domanda, esige che dalla sua complessiva ricostruzione – operata non solo sulla base del contenuto del ricorso ma anche del reclamo e della documentazione allegata in atti – non sia possibile individuare univocamente il *petitum* e la *causa petendi*.

D'altro canto, la presunta carenza delle allegazioni documentali della ricorrente riguarda un profilo che non coinvolge questioni pregiudiziali di inammissibilità, bensì aspetti di merito, attenendo all'adeguatezza della prova degli argomenti difensivi dedotti, fermo che alla luce dei principi generali di ripartizione della prova ex art. 2697 c.c. grava sulla ricorrente esclusivamente la dimostrazione del fatto dell'inadempimento dell'intermediario resistente, mentre è onere di quest'ultimo comprovare di aver correttamente adempiuto al rapporto bancario.

4. È invece certamente inammissibile la domanda volta a "condannare la Banca al risarcimento del danno subito dal ricorrente a causa della mancata esecuzione del bonifico, da definirsi quanto meno in via equitativa", formulata per la prima volta dal

ricorrente in sede di repliche (per l'impossibilità di *mutatio libelli* nel procedimento ABF cfr. Collegio Milano, n. 7086/2017; Collegio Milano, n. 13733/2017; Collegio Bari, n. 17853/2018; Collegio Bari, n. 17726/2020).

Sebbene nel reclamo l'Imprenditore avesse fatto "ampia riserva di richiedere nelle opportune sedi (...) il risarcimento di tutti i danni subiti", di tale domanda risarcitoria non v'è traccia alcuna nel ricorso, sicché la sua mancata riproposizione determina l'implicita rinuncia alla stessa (v. Collegio Roma, decisione n. 18368/2019).

5. La discrezionalità tecnica degli intermediari nell'esecuzione delle operazioni bancarie "non può che svolgersi all'interno del perimetro segnato dai limiti di correttezza, buona fede e specifico grado di professionalità che l'ordinamento loro richiede, il che rende certamente sindacabile, limitatamente a tali profili, la condotta degli stessi nello svolgimento di tale attività" (così Collegio Roma, decisione n. 2625/2012, richiamata da Collegio Coordinamento nella decisione n. 6182/2013).

Nel caso di specie, l'intermediario ha informato il ricorrente dell'esito negativo del Bonifico tempestivamente e per iscritto con la comunicazione inviata il 16 settembre 2022 per il tramite dell'intermediario ordinante. Nondimeno, l'intermediario ha rifiutato l'esecuzione dell'operazione disposta dall'Imprenditore con una causale del tutto generica, "REASON MS01/Policy", senza fornire ulteriori chiarimenti nella fase che ha preceduto l'avvio del presente giudizio.

Neppure in sede di controdeduzioni l'intermediario ha puntualmente indicato le circostanze ostative alla esecuzione dell'operazione, facendo ancora una volta riferimento alle proprie politiche di *compliance*, non meglio descritte.

L'obiettivo incomprensibilità della laconica motivazione fornita a sostegno del diniego di esecuzione del Bonifico rende il comportamento dell'intermediario inidoneo a fornire un'informazione chiara, lineare e dettagliata in merito alle proprie decisioni, risultando sotto questo profilo illegittimo (Collegio Milano, decisione n. 2068/2025).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento dell'intermediario per non aver informato la parte ricorrente circa le ragioni della mancata esecuzione del bonifico. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA